

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE – SETTORE ESECUZIONI

IL G.E.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.05.2025;

visti gli atti della procedura;

rilevato che quello di [REDACTED] e [REDACTED] non è un "normale" intervento *ex art.* 499 c.p.c., ma un intervento *ex art.* 511 c.p.c., e cioè una subcollocazione o sostituzione esecutiva;

considerato, più precisamente, che con tale domanda si realizza il subingresso di uno o più creditori nella posizione processuale del creditore del debitore esecutato al fine di ottenere le somme che spetterebbero al creditore del debitore;

rilevato, pertanto, che il subcollocato *ex art.* 511 c.p.c. non ha poteri propulsivi, cioè non può provocare il compimento di atti esecutivi poiché il suo ruolo diventa attuale solo quando la vendita forzata è espletata;

considerato, alla luce di tutto ciò e a parere di questo g.e., che il creditore *ex art.* 511 c.p.c. non può avanzare istanza di assegnazione, poiché non è creditore del debitore;

P.Q.M.

rimette gli atti al delegato per la fissazione di nuovo esperimento di vendita.

Si comunichi.

Aversa, 16/06/2025

il G.E.

dr.ssa Lorella Triglione